Risposte ai quesiti emersi nel incontro del 27 luglio 2011 tra i funzionari dell'Agenzia Provinciale Protezione Ambiente e le categorie economiche interessate aderenti all'Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento.

1. Nei lavori di scavo e riutilizzo, secondo la vigente normativa:
a. Chi è il produttore?
Nella normativa relativa alla gestione delle terre e rocce da scavo non è presente la figura del produttore. Quando le terre e rocce vengono gestite come rifiuto il produttore è l'esecutore dello scavo

b. Chi è il responsabile della gestione dello scavo?
Responsabile della gestione dello scavo è il progettista o il Direttore Lavori.

c. Come va affrontato da parte dell'impresa il contratto di scavo? Ovvero, è sufficiente che il produttore dichiari che il terreno non deve essere gestito come rifiuto o l'impresa è obbligata a verificare che il produttore abbia adempiuto agli obblighi di legge per poterlo gestire come sottoprodotto?
E' consigliabile che l'impresa si faccia dare copia del modello A.
La delibera serve per la tracciabilità dei flussi, a tutela del trasportatore è consigliabile verificare che l'impresa abbia presentato il modello A.

2. Il Comune deve protocollare il modello A?
Si, i comuni devono protoccollare i modelli A
Proposta APPA: il modello A dovrebbe diventare un modello obbligatorio per il rilascio della concessione edilizia.

3. Il modello A deve essere sottoscritto esclusivamente dal direttore lavori o dal progettista dell'opera?
No, il modello A può essere sottoscritto anche da un tecnico specificatamente delegato/preposto dal committente dell'opera .

4. All'interno delle voci di capitolato Provinciale (nel caso di appalti pubblici) viene indicato che il materiale di risulta è di proprietà dell'amministrazione appaltante e la direzione lavori dovrà dare indicazione sul riutilizzo e/o eventuale gestione. In questo caso produttore è la Provincia? Dovrà quindi essere la Provincia a compilare il mod. A?
Si, in questi casi è l'amministrazione pubblica che si fa carico della compilazione del modello A.

5. In caso di mancanza del mod.C finale chi è responsabile della mancata presentazione e quali sono le conseguenze per tutto il ciclo (produttore- trasportatore – impianto/sito di destino)?
La responsabilità ricade su chi ha l'obbligo di presentazione del modello C a conclusione dei lavori di riutilizzo delle terre cioè il produttore (esecutore dello scavo) e l'utilizzatore finale. Il trasportatore e l'esecutore dello scavo possono tutelarsi conservando copia dei modelli B di

trasporto, ciò non esime tuttavia dal coinvolgimento nell'iniziale fase istruttoria di tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle terra.

6. Nel caso di gestione delle terre e rocce da scavo ex DGP 1227/09, quali tipi di controllo deve effettuare e quale tipo di documentazione deve possedere, per accertare la corretta gestione del materiale:
a) la ditta di scavi e movimento terra
b) la ditta di trasporto
c) il sito di utilizzo
Come e da chi devono essere archiviati i modelli A, B, C. Per quanto tempo?
a) la ditta di scavi e movimento terra – non deve archiviare nessun documento. A propria tutela è opportuno che venga richiesto copia del modello A depositato presso "l'autorità competente"
b) la ditta di trasporto – è tenuta a conservare i modelli B fino alla conclusione dei trasporti. I modelli B dovranno poi essere consegnati alla titolare del sito di destino. A propria tutela è opportuno che venga richiesto copia del modello A depositato presso "l'autorità competente"
c) il sito di utilizzo – il modello C deve essere inviato al comune di origine e di riutilizzo del materiale. A propria tutela è opportuno che venga richiesto copia del modello A depositato presso "l'autorità competente".

7. Gli enti pubblici devono fare il modello A e il modello C? Ad esempio, il Servizio gestione strade comunica al Comune competente lo spostamento del terreno da sito X a sito Y?
Anche gli enti pubblici sono soggetti alla DGP 1227/2009.
Unico caso di esclusione sono gli interventi di scavo, movimentazioni e prelievi di terre e rocce connessi con l'esecuzione delle opere e degli interventi di sistemazione idraulica e forestale, previsti dall'articolo 10 della L.P.23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), e realizzati secondo le modalità previste dall'articolo 84 della medesima legge, l'indagine ambientale e l'elaborato progettuale (Mod. A) non sono necessari, purché:
- gli scavi non interessino aree comprese nell'anagrafe dei siti da bonificare o nell'elenco dei siti potenzialmente inquinati;
- l'autorità competente all'esecuzione delle predette opere o interventi non rilevi autonomamente l'esigenza di attivare specifica indagine ambientale.

Anche in questo caso deve essere allegata al progetto la dichiarazione con la quale si attesta che le terre e rocce da scavo provengono da aree che non sono state interessate da attività o eventi di potenziale contaminazione ambientale (Mod. D allegato alle presenti linee guida).

8. Nei casi di lavori urgenti (somme urgenze) sia pubblici che privati si può procedere con depositi temporanei e poi verificare successivamente le caratteristiche del terreno per gestirlo ex DGP 1227/09 o deve essere gestito come rifiuto?
Si può far ricorso al provvedimento contingibile ed urgente previsto dall'art. 32 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto-Adige (DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L), qualora ne ricorrano i presupposti (gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini) grazie al quale posso essere temporaneamente movimentate le terre e rocce da scavo. Gli adempimenti previsti dalla DGP 1227/09 possono essere espletati nella fase immediatamente successiva.

9. Come si verificano e completano i lavori e le concessioni rilasciati prima dell'entrata in vigore della norma?
La normativa provinciale stabilisce che la gestione delle terre e rocce da scavo si applica solo ai progetti definitivamente approvati con rilascio del provvedimento urbanistico dopo il 16 settembre 2008 (data di entrata in vigore della DGP 2173/08 a cui fa riferimento il punto 3 della deliberazione n. 1227 del 2009).

10. Come si rinnovano le autorizzazioni dei lavori iniziati e non conclusi entro i termini nei casi di completamento scavi e riutilizzo strato vegetale accantonato

Nel rinnovo del titolo abilitativo si presenta modifica del modello A. Qualora la concessione sia scaduta il materiale è un rifiuto e come tale andrà gestito. In ogni caso deve essere rispettato il termine di un anno per il deposito provvisorio delle terre e rocce da scavo all'interno del sito di produzione.

11. E' possibile trattare le terre e rocce da scavo con impianti mobili da cantiere per fare attività di vagliatura? In caso affermativo l'impianto deve essere autorizzato? Come ci si deve comportare, ex DGP 1227/09 con le aliquote vagliate?
Si è possibile vagliare la terra e roccia da scavo in impianti mobili. Il posizionamento dell'impianto mobile rispettare le normative vigenti in materia urbanistica e di sicurezza (ad es: valutazione l'inquinamento acustico).
Per quanto riguarda le aliquote vagliate questa devono essere integralmente riutilizzate.

12.Se porto lo stesso materiale in un impianto fisso che effettua la medesima attività di vagliatura come dovrà comportarsi il titolare dell'impianto con le aliquote vagliate?
La terra e rocce da scavo una volta ritirate dall'impianto in sostituzione del materiale da cava diventano a tutti gli effetti materiali da cava e possono essere gestiti secondo le normali pratiche industriali e commerciali – da terre e rocce da scavo divengono materie prime .

13. Partendo dalla considerazione che le TeR sono un rifiuto se non altrimenti dimostrato, non sarebbe opportuno che la provincia pianificasse sul territorio un numero adeguato di discariche inerti non lasciando la decisione ai singoli comuni/Comunità di Valle?
Quanto richiesto è in contrasto con la normativa vigente in quanto attualmente la provincia può pianificare solo le discariche con capacità superiori a 300.000 m^3, sarebbe quindi necessario modificare la legge vigente.

14. E' possibile legare il deposito di terre e rocce di scavo, che verranno riutilizzate all'interno del medesimo cantiere, alla durata della concessione edilizia e non come avviene oggi ad un periodo temporale massimo di un anno?
Le terre riutilizzate in sito esulano dall'ambito di applicazione della DGP 1227/09. Se vengono depositate esternamente al sito la durata massima di deposito è di un anno e devono essere gestite ai sensi della DGP 1227/09

15. Come è possibile risolvere la questione Stagno che risulta spesso fuori limite? Potrebbe essere una soluzione quella di fare una macroarea corrispondente a tutta la provincia per lo Stagno? La soluzione individuata nelle linee giuda, ovvero non mettere tale parametro nei set di parametri minimi, non risolve la questione, ma pone in continuo rischio di essere fuori norma la catena di gestione (proprietario sito di origine, trasportatore, proprietario impianto/sito di destino);
La PAT sta lavorando alla definizione di altre macroaree sul territorio provinciale, all'interno delle quali si analizzerà anche la problematica relativa allo stagno

16. Per individuare le macroaree non si potrebbero raccogliere le analisi che i comuni si trovano con i vari mod. A per fare una mappatura di tutto il territorio provinciale?
No, perché non si ha certezza che i campionamenti siano stati effettuati secondo la norma UNI 10802. Non sono quindi validabili in quanto non rispettano il protocollo per la definizione dei fondi naturali (DGP 2087 del settembre 2010) e mancano spesso del verbale di prelievo.

17. Nel caso di rinterri, rimodellamenti, e rilevati realizzati a beneficio dell'agricoltura, la relazione agronomica del terreno in entrata, è necessaria per il solo materiale destinato allo strato superficiale delle bonifica o per tutto il terreno che entra nella bonifica (anche gli strati più fondi)?
Attualmente la perizia agronomica richiesta è relativa a tutto il terreno. L'APPA sta verificando la possibilità di modificare la delibera specificando che la relazione agronomica vada eseguita soltanto sul sito di destino e quindi a complemento dell'elaborato progettuale relativo al sito di destino delle terre e rocce.

18. I limi in colonna A possono essere gestiti come le terre e rocce da scavo, ovvero ex DGP 1227/2009?
Si purchè non derivino da impianti di trattamento rifiuti. Per i limi che derivano da lavorazioni di cava si fa riferimento al D. Lgs. 117/08 e a breve verranno emanate delle specifiche linee guida provinciali

19. In uno scavo stimato di 3000 mc indico nel modello A che:
 1000 mc vanno nel sito X (impianto di frantumazione)
 2000 mc vanno nel sito Y (bonifica agraria)
Nel corso dello scavo emerge che il materiale è 'diverso' da quanto previsto in perizia geologica. Posso sostituire o integrare il modello A modificando i quantitativi dichiarati precedentemente (es 1500 mc a sito X e 1500 mc a sito Y)? O sono forse obbligato a gestire le differenze da quanto inizialmente dichiarato come rifiuto?
Il modello A essendo un allegato progettuale può essere modificato. Va modificato e depositato agli enti competenti prima di effettuare il trasporto del terreno.

20. Per scavi inferiori ai 100 mc sono obbligatorie le analisi ancorché l'impianto di destino le richieda?
Ogni impianto di destino ha facoltà di effettuare le verifiche di conformità rispetto a quanto ritira. Ha quindi pieno diritto di richiedere le analisi, ancorché non previste espressamente dalla legge.

21. Come viene considerato l'aumento di volume del terreno in sezione e fuori terra? Spesso i riepiloghi dei modelli B (terreno trasportato e quindi fuori terra) non corrispondono a quanto dichiarato nei modelli A (terreno in sezione). Esiste una 'percentuale' di tolleranza? In caso affermativo, quanto vale?
Lo scavo previsto nel modello A deve essere corrispondente al progetto. Partendo dal presupposto che uno scavo progettato in sezione ha una volumetria che può essere notevolmente inferiore rispetto al volume fuori sezione, in termini 'numerici' è necessario che i volumi dichiarati nei modelli B siano coerenti con i volumi dichiarati nei modelli C conclusivi che vengono redatti sia dal titolare del sito di origine che dal titolare del sito di destino.

22. Esiste una tolleranza sull'analisi obbligatoria ogni 3000 mc (es 3200 mc)? Tale valore (3000 mc) deve essere considerato in sezione o fuori terra?
No, il limite di 3000 mc è tassativo. Il numero minimo di analisi è definito sulle sezioni progettuali. Il numero effettivo va calcolato sulla base del volume scavato che corrisponderà alla somma dei volumi dei modelli B

23. Nel certificato di analisi delle terre e rocce da scavo, deve essere indicato che le operazioni di campionamento sono state effettuate con modalità conformi alla UNI 10802?
In base a quanto indicato in DGP 1227/2009 i prelievi devono essere effettuati secondo le modalità previste dalla norma UNI 10802.